



## **COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**

**(Provincia di Teramo)**

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: [info@comune.santegidioallavibrata.te.it](mailto:info@comune.santegidioallavibrata.te.it)

### **AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA**

**SERVIZIO:**

**DETERMINAZIONE**

**COPIA**

**Numero 251 del 28/12/2022**

**Reg. generale n. 477**

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA G. D'ANNUNZIO: DETERMINA A CONTRARRE (CIG: 9458524CEA)**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

**Premesso** che:

- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.157 del 31/08/2017 (R.G. n.255) veniva aggiudicato l'appalto relativo al servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale alla ditta Pinguino Nuoto SSD a r.l., mandataria dell'ATI tra Pinguino Nuoto s.s.d. a r.l. e Alfa Coop Soc. Cooperativa a r.l., con sede ad Avezzano (AQ) in Via Massa d'Albe, P.I. 01474770664;
- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.238 del 24/11/2017 (R.G. n.388) si dava atto della riapertura al pubblico della piscina comunale in data 18 dicembre 2017 e, pertanto, il servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale, da parte dell'ATI Pinguino Nuoto SSD a r.l. ed Alfa Coop Soc. Cooperativa a r.l., aveva inizio il giorno 18/12/2017 con termine il giorno 17/12/2020;
- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.267 del 15/12/2017 (R.G. n.444) si dava atto del posticipo della riapertura dell'impianto natatorio al giorno 27 dicembre 2017, giorno fissato per l'inaugurazione, in seguito alla necessità di sopravvenuti ulteriori lavori da effettuare presso la piscina stessa e, pertanto, il servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale aveva inizio il giorno 27/12/2017 con termine il giorno 26/12/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 29/12/2020 si dava atto della proroga della durata del contratto di cui sopra a far data dal 27/12/2020, per un periodo corrispondente a quello della sospensione *ope legis* del servizio, determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ossia dal 10 marzo 2020 al 26 dicembre 2020;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa n.16 del 24/01/2022, si procedeva a determinare la durata della proroga del contratto fino al 18/04/2022 in relazione agli ulteriori periodi di sospensione per l'emergenza Covid-19 e per l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, impegnando le relative somme;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 14/04/2022 si prorogava la durata dell'appalto relativo alla gestione e manutenzione della piscina comunale alla Ditta Pinguino Nuoto SSD a r.l., mandataria dell'ATI tra Pinguino Nuoto SSD a r.l. e Alfa Coop. Soc. Cooperativa a r.l. con sede ad Avezzano, a decorrere dal 19/04/2022 e fino alla data del 31/07/2022 compreso;

**Ritenuto** necessario garantire la massima fruibilità del citato impianto sportivo non solo per la pratica dell'attività sportiva cui esso è destinato, ma anche per ulteriori attività ricreative e sociali, il tutto improntato alla promozione sportiva sul territorio ed all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;

**Rilevato** indifferibile, pertanto, provvedere alla manutenzione ed alla gestione del predetto impianto allo scopo di preservarlo dall'inevitabile deterioramento derivante dall'assenza di manutenzione e per mantenerlo in buono stato di funzionamento;

**Rilevato**, altresì, che l'organico del Comune non dispone di risorse umane da poter impiegare in tale servizio, nonché di personale adeguato a tali prestazioni;

**Dato atto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 23/08/2022 veniva approvato lo schema di convenzione relativo al servizio di gestione, in concessione, della piscina comunale di Via G. D'Annunzio e contestualmente si dava atto che si sarebbe proceduto ad espletare una gara ad evidenza pubblica per la gestione, in concessione, dell'impianto sportivo sopra specificato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016);

**Richiamati** i principi ispiratori che costituiscono riferimento per la P.A. per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture, indicati nell'art.30 del D. Lgs. n.50/2016, quali: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**Considerato** che in base alla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi restano operative le disposizioni in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione ed in particolare:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, L. n.488/1999 e art.1, comma 449, L. n.296/2006);
- l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art.1 comma 450 della L. n.296/2006 così come modificato dall'art.130 della L. n.145/2018);

**Verificato** che:

- non risultano esistenti, alla data della presente determinazione, convenzioni attive stipulate da CONSIP o dai soggetti aggregatori, istituiti con deliberazione A.N.A.C. n.31 del 17 gennaio 2018, in attuazione dell'art.9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014,

ai quali ricorrere per l'acquisizione del servizio in oggetto, facente parte della categorie merceologiche, individuate con D.P.C.M. dell'11 luglio 2018 per le quali sussiste l'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori stessi;

- le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto (art.1, comma 3, del D. L. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2021);

**Visto** l'art.37, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede per i Comuni non capoluogo di Provincia l'acquisizione di beni, servizi e lavori ricorrendo ad una delle seguenti modalità:

- a) ad una centrale di committenza od a soggetti aggregatori in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D. Lgs. n.50/2016,
- b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento,
- c) alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. n.56/2014;

**Dato atto** che le disposizioni dell'art.37, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 sono sospese fino al 30 giugno 2023 dall'art.1, comma 1, lett. a), della L. n.55/2019, come modificato dall'art.8, comma 7 della L. n.120/2020 e poi dall'art.52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della L. n.108/2021 e, pertanto, le Amministrazioni in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D. Lgs. n.50/2016, possono procedere autonomamente nell'espletamento delle gare;

**Visto:**

- l'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

**Dato atto** che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli sottoindicati:

1. *fine dell'appalto*: valorizzazione dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, promozione di attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero;
2. *oggetto dell'appalto*: affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio
3. *clausole contrattuali*: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. *modalità e criterio di aggiudicazione*: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016;
5. *forma del contratto*: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
6. *durata dell'appalto*: l'appalto avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni. Alla scadenza del predetto periodo, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, su richiesta dell'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

**Richiamato** l'art.51 del D. Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali o in lotti prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture motivando la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara;

**Considerato** che:

- il "lotto" identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (cfr. Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, n.2803),

- l'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata;

**Preso atto**, pertanto, che ai sensi all'art.51, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

**Ritenuto** che occorre provvedere con urgenza all'attivazione delle procedure per l'indizione della gara e la pubblicazione del bando al fine di rispettare, oltre che tutti i successivi adempimenti amministrativi per l'espletamento della gara, i tempi di definizione del contratto in tempi brevi, anche in considerazione del servizio da espletarsi;

**Predisposti** per l'espletamento della gara il bando con i relativi allegati quali il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara, la modulistica varia che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e contengono anche gli stessi elementi per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000 e pertanto con la loro approvazione si intende ottemperato il disposto di cui al comma 1 del suddetto art.192 e del comma 2 dell'art.32 del D. Lgs. n.50/2016;

**Considerato** che la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme individuate dal Codice dei Contratti tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art.35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che:

- l'importo complessivo e presunto dell'appalto (compreso l'eventuale rinnovo) ammonta ad € 1.210.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che non sono presenti rischi interferenziali e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali);
- in base all'importo a base d'asta dell'appalto questo Ente, quale Stazione Appaltante di cui all'art.3, comma 1 lettera o) del D. Lgs. n.50/2016 deve provvedere al pagamento del contributo in favore dell'ANAC dell'importo di € 600,00 come stabilito nella deliberazione A.N.A.C. del 21 dicembre 2021 n.830 recante "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 per l'anno 2022";

**Ritenuto** dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli artt.4 e 5, della L. n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016, sono attribuite al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa Dott. Andrea Luzi;

**Visto** che il comma 5 dell'art.3 della L. n.136/2010, così come sostituito dall'art.7, comma 1, lettera a. della L. n.217/2010, prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG) e che, a tal fine, si è provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), il codice CIG 9458524CEA per la gara d'appalto di che trattasi come indicato nell'oggetto del presente atto;

**Dato atto** che i bandi di procedure di gara ordinarie riferite ad appalti di forniture e servizi dal valore **inferiore** alla soglia comunitaria (art.35, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016) devono essere pubblicati, ai sensi degli art.29 comma 2, 73 comma 4 e 216 comma 11 sulla G.U.R.I., ed entro 2 giorni, sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica del M.I.T. anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art.73 del Codice e art.2 del D.M. 2 dicembre 2016 emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

**Dato atto** che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

**Tenute** presenti le disposizioni vigenti in materia;

## **DETERMINA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, che:

- *fine dell'appalto*: valorizzazione dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, promozione di attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero;
  - *oggetto dell'appalto*: affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio;
  - *clausole contrattuali*: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - *modalità e criterio di aggiudicazione*: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016;
  - *forma del contratto*: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
  - *durata dell'appalto*: l'appalto avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni. Alla scadenza del predetto periodo, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, su richiesta dell'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di approvare il bando di gara con i relativi allegati quali: il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara e la relativa modulistica che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  4. di dare atto, ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa;
  5. dare atto che il presente provvedimento unitamente a tutti gli allegati ad esso, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i., verrà pubblicato sul sito del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  6. di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato ai sensi degli artt.29, comma 2, 73, comma 4, e 216, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016 sulla G.U.R.I., sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica del MIT;
  7. di impegnare la somma di euro 600,00 quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'A.N.A.C. di cui alla deliberazione ANAC 21 dicembre 2021 n.830 recante "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 per l'anno 2022 con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2022 alla Missione 6 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 1780/2 "Spese per piscina - servizi";
  8. di rendere atto che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento riguardante la pubblicazione dell'estratto del bando in oggetto è il seguente: 9458524CEA;
  9. di impegnare ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma di € 946,27, IVA compresa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato con sede legale in Via Salaria n.691, 00138 Roma, P. IVA 00880711007, C.F. 00399810589, per la pubblicazione nella G.U.R.I. Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici del bando di gara relativo all'affidamento in concessione dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio imputando la spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2022 in cui la stessa somma è esigibile alla Missione 6 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 1780/2 "Spese per piscina - servizi";
  10. di rendere atto che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento riguardante la pubblicazione del bando in oggetto è il seguente: Z263842FDA;
  11. di dare atto che, ai sensi dell'art.216 comma11 del D. Lgs. n.50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'estratto del bando di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
  12. di dare atto che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e), della L. n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

## **BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE (CIG: 9458524CEA)**

### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

I.1) Denominazione e indirizzo:

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata,

Piazza Umberto I n.26, 64016 Sant'Egidio alla Vibrata

P.E.C: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

A norma della L. n.241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa

I.2) Indirizzi internet:

[www.comune.santegidioallavibrata.te.it](http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it) (Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti)

[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata)

I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile sui siti internet di cui al punto I.2.

Le offerte vanno trasmesse mediante il portale telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata" all'indirizzo internet [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche

### **SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO**

#### **II.1) Entità dell'appalto**

II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Via G. D'Annunzio. Le modalità, i termini e tutti i patti e le condizioni di svolgimento dei servizi in oggetto sono descritte compiutamente nel capitolato speciale d'appalto allegato.

II.1.2) Codice CPV principale: 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi"

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi

II.1.4) Breve descrizione: Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

II.1.5) Valore totale stimato dell'appalto:

Il valore totale della concessione per la sua intera durata (5 anni + 5 anni di eventuale rinnovo) è stimato in € 1.200.000,00 al netto di IVA, oltre € 10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il canone annuo di concessione posto a base di gara è stimato in € 120.000,00 soggetto a rialzo (al netto dell'IVA) per un totale di € 1.210.000,00, al netto dell'IVA.

II.1.6) informazioni relative ai lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

#### **II.2) Descrizione**

II.2.1) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS ITF12 Luogo di esecuzione: Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

II.2.2) Criteri di aggiudicazione:

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.60 e 95 comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. come specificato nel disciplinare di gara.

L'attribuzione dei punteggi viene effettuata come di seguito:

Offerta tecnica: max punti 70

Offerta economica: max punti 30

I punteggi all'offerta tecnica ed economica sono attribuiti sulla base dei criteri di valutazione ed i relativi pesi indicati all'art.13 del disciplinare di gara.

II.2.3) Durata dell'appalto:

La gestione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni. Le condizioni economiche del servizio rimarranno invariate per tutta la durata della concessione e, alla scadenza del predetto periodo, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, su richiesta dell'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art.106, comma 11. del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

### **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

#### **III.1) Condizioni di partecipazione**

III.1.1) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt.7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara che non sono incorsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni.

III.1.2) Capacità economica finanziaria:

Criteri di selezione indicati all'art.7.4 del disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica:

Criteri di selezione indicati all'art.7.4 del disciplinare di gara

III.2. Modalità di pagamento dell'appalto:

Modalità indicate nei documenti gara.

III.2.1.) Condizioni di esecuzione dell'appalto:

Condizioni riportate negli atti di gara.

### **SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA**

#### **IV.1) Descrizione**

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016;

#### **IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:**

IV.2.1) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: L'offerta dovrà pervenire tramite portale telematico predisposto dalla C.U.C. - Unione Comuni Val Vibrata all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata) entro il termine perentorio **delle ore 13:00 del giorno 09/02/2023, pena l'esclusione**. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna offerta.

L'offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente compilati e firmati digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:

- Documentazione amministrativa: BustaA.zip
- Offerta tecnica: BustaB.zip
- Offerta economica: BustaC.zip

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica, al seguente indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata) e non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse; è condizione necessaria per la partecipazione, pertanto, l'iscrizione nella sezione Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata nel portale telematico.

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione. La mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

Le ditte interessate per partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente essere iscritte nella sezione Albo fornitori della Centrale unica di committenza dell'Unione dei Comuni Città

Territorio Val Vibrata raggiungibile all'indirizzo  
[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata)

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte:  
Italiano

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;

IV.2.5) Apertura delle offerte: Giorno 16/02/2023 ore 15:30

#### **SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI**

V.1) Informazioni sulla rinnovabilità

E' previsto il rinnovo del contratto di servizio, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni.

Allo scadere del periodo di concessione è prevista una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo concessionario ai medesimi patti e condizioni per il Comune.

V.3) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

V.3) Avvalimento

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 come previsto dall'art.9 del disciplinare di gara.

V.4) Disposizioni finali.

Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati.

L' Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo, sospendere, annullare la procedura in qualunque momento precedente all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito; ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016, la Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Nel caso si presenti una sola offerta, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, qualora la stessa non sia ritenuta congrua e conveniente.

Allegati al presente bando di gara:

1. Capitolato d'appalto;
2. Disciplinare di gara e modulistica relativa;
3. Relazione.

Sant'Egidio alla Vibrata, 28/12/2022

**Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa**  
F.to Dott. Andrea Luzi

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA G. D'ANNUNZIO  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art.1**

**(Premessa)**

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, con la concessione della gestione a terzi dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio, oggetto del presente capitolato, si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste dal D. Lgs. n.38/2021.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è denominato "Comune concedente" o "Comune" e il soggetto affidatario del servizio "Concessionario" o "Ditta concessionaria".

Il presente capitolato di servizio attiene ad una concessione di servizi, in cui il Concessionario è tenuto a gestire, in modo funzionale, unitario e coordinato l'impianto, ritraendone una remunerazione economica.

E' vietata ogni forma di sub-concessione, sia di diritto che di fatto, della gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente capitolato, pena le conseguenze previste dallo stesso.

I rapporti tra Comune concedente e Concessionario, nonché i rapporti tra questi e gli utenti del servizio sono tenuti esclusivamente dal Concessionario medesimo che agisce in conformità al presente capitolato.

**Articolo 2**

**(Oggetto)**

Il Comune affida la gestione la gestione dell'impianto sportivo piscina comunale ubicata in Via G. D'Annunzio come meglio individuato nelle planimetrie allegate.

I beni oggetto del contratto appartengono al patrimonio comunale indisponibile, e restano assoggettati al regime per essi previsto dal Codice Civile, non potendo, pertanto, essere sottratti alla loro destinazione mediante atti di trasferimento di diritti, reali o personali, di godimento o d'uso -comunque fossero denominati ed anche in via di mero fatto - da parte del Concessionario, pena la loro nullità, conseguente *de jure* e senza bisogno di pronuncia che non fosse meramente dichiarativa.

La presente concessione viene consentita esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura e le attrezzature della piscina e comprende la gestione degli immobili e attrezzature in essi presenti.

I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune concedente devono essere riconsegnati allo stesso, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso convenuto devono senz'altro essere rifiutati dal Concessionario, con facoltà del Comune concedente di rivalersi sulla garanzia prestata per l'esecuzione del contratto.

Ai fini della riconsegna dell'impianto e dei beni mobili contenutivi, non prima di due mesi e non oltre quindici giorni antecedenti la data di scadenza della concessione deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile del Comune concedente, processo verbale da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del processo verbale è condizione per lo svincolo della garanzia prestata per la regolare esecuzione delle obbligazioni convenute nel presente capitolato.

**Articolo 3**

**(Durata dell'appalto)**

La gestione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione C.C. n.34 del 23/08/2022, con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni. Le condizioni economiche del servizio rimarranno invariate per tutta la durata della concessione ed alla scadenza del predetto periodo, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, su richiesta dell'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 4 (Principi generali del servizio)**

La piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative e con attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune proprietario, con idoneo provvedimento scritto. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, nonché della loro riservatezza.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio.

Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

#### **Articolo 5 (Caratteristiche del servizio)**

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

#### **Articolo 6 (Modalità di svolgimento del servizio)**

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni normative.

In particolare, la piscina deve funzionare per tutto l'anno, secondo il seguente orario giornaliero minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 21,00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00, salvo quanto indicato come incremento dell'orario minimo dal Concessionario nel progetto gestionale, in sede di gara, per non meno di 300 (trecento) giorni/anno (da verificare), oppure quanto risultante dalla proposta gestionale presentata dall'aggiudicatario.

Sarà consentita una chiusura massima di 3 (tre) settimane l'anno per manutenzioni ed interventi tecnici, nonché nelle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Natale, S. Stefano e 31 dicembre, 15 agosto e 1° settembre (Festa del Patrono).

L'eventuale periodo di chiusura di tre settimane l'anno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di cui due nel mese di agosto.

Nessun compenso o indennità possono essere pretesi dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

#### **Articolo 7 (Consegna degli immobili ed autorizzazione all'uso)**

A seguito della sottoscrizione della convenzione, si provvederà alla consegna dell'impianto sportivo in oggetto mediante apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dello stesso. L'uso dell'impianto è autorizzato direttamente con la sottoscrizione stessa per l'attività propria del Concessionario e per tutte le altre attività proposte dallo stesso in sede di gara d'appalto. Il Concessionario è obbligato a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, relative alla sicurezza ed all'ordine pubblico degli impianti, rispondendo, in ogni caso, totalmente per qualsiasi conseguenza dannosa provocata da fatti e comportamenti dei propri soci, del proprio personale e del pubblico frequentante gli impianti.

#### **Articolo 8 (Oneri a carico dell'affidatario)**

Durante il periodo di gestione il Concessionario:

- è il custode del bene;
- è tenuto, mediante il pagamento del canone di concessione di cui all'art.16, a parziale ristoro dei costi che saranno sostenuti nel corso della concessione per tutte le utenze necessarie alla gestione dell'impianto (gas metano, energia elettrica, acqua, etc.);
- è tenuto a rispettare tutto quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto a propria cura e spese, intendendo per essa la normale funzionalità ed il buon stato di conservazione degli impianti, delle attrezzature sportive e di arredo, delle aree di diretto utilizzo e di pertinenza, previa segnalazione al Comune e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- è tenuto alla manutenzione degli spazi oggetto di attività sportiva (vasca grande, piccola, spogliatoi, etc.), anche al termine della stagione sportiva stessa, in modo che i medesimi siano nelle migliori condizioni di fruibilità per l'inizio della nuova stagione sportiva;
- è tenuto a nominare un Responsabile Tecnico, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione ed i terzi;
- è tenuto a garantire la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti la pertinenza dell'impianto sportivo in questione;
- deve garantire l'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto sportivo anche nei periodi non interessati dai calendari sportivi ed agonistici, nel rispetto degli orari indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara d'appalto;
- deve garantire l'apertura anche domenicale e/o serale, in caso di manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, concordando preventivamente le relative modalità;
- previa comunicazione all'Amministrazione Comunale può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della gestione le attrezzature potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario salvo diversa pattuizione;
- deve occuparsi della pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli stessi;
- deve gestire il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d'impianti natatori pubblici. Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batterologico, delle acque contenute nelle vasche. L'analisi dei campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dalla ditta. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;
- la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
- deve occuparsi degli interventi sulle aree verdi di pertinenza del centro natatorio comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;

- è tenuto alla potatura periodica secondo le necessità delle essenze arboree e relativo smaltimento del rifiuto prodotto. Le potature dovranno essere eseguite a norma del regolamento del verde pubblico e privato e previo nulla osta da parte dell'ufficio verde (come da planimetria allegata);
- è tenuto agli interventi di manutenzione dell'area adiacente destinata a verde pubblico e della zona parcheggio in base al disciplinare predisposto dal Comune con pulizia dagli arbusti e relativo smaltimento del rifiuto prodotto;
- è tenuto alle operazioni di sgombero neve, quando necessario;
- è tenuto alla fornitura di arredi ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- è tenuto all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- deve effettuare un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
- deve assicurare l'assistenza bagnanti, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio d'impianti natatori, utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
- deve garantire la presenza di defibrillatore all'interno della struttura, perfettamente funzionante e mantenuto, nonché di personale abilitato all'utilizzo dello strumento;
- deve garantire una costante attività d'informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura.

Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:

- il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera d'educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto;
- il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori.

Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento.

Previa richiesta e formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al Concessionario di apportare agli impianti, a sua cura e spesa, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio.

Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento. Resta a carico del Concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Inoltre, viene posto a carico dell'affidatario l'impegno ad assumere prioritariamente per tutto il periodo dell'appalto, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente gestore, applicando a favore degli stessi il trattamento previsto dal C.C.N.L. di riferimento, e precisamente n.4 dipendenti part-time a 24 ore settimanali (qualifica contrattuale di provenienza operario A1) e n.1 dipendente full-time a 42 ore settimanali (qualifica contrattuale di provenienza operario A2) (clausola sociale).

## **Articolo 9**

### **(Interventi a carico del Comune)**

Sono a carico del Comune gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, etc.) intendendo per essi gli interventi classificati tali dalla vigente normativa. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire gli interventi di cui sopra con imprese esterne o con proprio personale, avendo cura di promuovere il coordinamento con il Concessionario per eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le attività, così come previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

## **Articolo 10**

### **(Ulteriori interventi)**

Nessuna modifica può essere apportata al bene concesso senza il consenso scritto del Comune. Il Concessionario ha la possibilità di realizzare nuovi interventi o modificare gli immobili esistenti, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria, previo ottenimento di parere favorevole del Comune, da rilasciare mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti. In tal caso il Comune può disporre di partecipare alle spese occorrenti nel modo e nella misura che saranno ritenuti più opportuni in relazione alle finalità perseguite ed alle disponibilità di bilancio, dando comunque priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo. In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il Comune può, alla scadenza contrattuale, richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna o provvedere all'eventuale adeguamento normativo con spese a carico del Concessionario.

#### **Articolo 11 (Rapporti con l'Ente)**

I rapporti amministrativi e di servizio tra il Concessionario ed il Comune si svolgeranno attraverso il Servizio Amministrativo, nel rispetto del presente capitolato e delle disposizioni vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto ad informare il Comune sulle iniziative sportive, sociali e promozionali che attuerà presso l'immobile di che trattasi al fine di dare evidenza esterna al ruolo ed al patrocinio del Comune. L'Amministrazione Comunale verificherà annualmente lo stato dell'impianto in concessione e, a tale scopo, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto approvato dell'anno precedente ed il bilancio di previsione approvato dell'anno in corso, nonché una relazione sulle attività svolte e quelle programmate.

Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può autorizzare e disciplinare assegnazioni d'uso e assegnazioni d'uso occasionale per l'utilizzo di uno spazio o dell'impianto nel suo complesso, per lo svolgimento di attività sportiva, in favore della stessa Amministrazione Comunale, delle società sportive di ogni tipo e di gruppi spontanei di cittadini costituiti per lo svolgimento di attività sportive. Gli utilizzi sono, di norma, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da pagarsi direttamente al Concessionario ad eccezione degli utilizzi da parte del Comune e delle assegnazioni gratuite o ridotte riconosciute a disabili od agli appartenenti a categorie svantaggiate.

#### **Articolo 12 (Sicurezza dei luoghi di lavoro e personale addetto)**

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare per effetto della concessione e di esonerare a tale proposito il datore di lavoro del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio carico le misure di prevenzione e protezione dai rischi e dagli incidenti ed impegnarsi a comunicare per iscritto l'esistenza di eventuali interferenze che comportino la necessità di cooperazione e coordinamento. Tutte le competenze dovute per legge al personale addetto al servizio sono corrisposte internamente dal Concessionario.

Il Comune si ritiene sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei suoi confronti. Altresì, tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo ed unico responsabile. Restano inoltre, a carico del Concessionario tutte le spese inerenti all'applicazione dei protocolli di sicurezza connessi alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre il Concessionario deve applicare, inoltre, tutta la normativa di settore in relazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro ed in particolare il D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 13 (Subappalto, recesso, revoca, risoluzione)**

Le parti hanno facoltà di recedere dall'affidamento prima della scadenza, dandone comunicazione tramite PEC, con almeno 90 giorni di anticipo. Il Comune può revocare in qualsiasi momento, con preavviso di norma di almeno sei mesi, la concessione qualora intervengano necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti dell'Amministrazione Comunale, senza che il

Concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o qualsiasi altro. Il subappalto della concessione è vietato. Il Comune, con propri incaricati, vigilerà sull'osservanza della concessione e qualora rilevi inadempienze o inosservanza degli obblighi dovuti all'assegnazione d'uso si riserva di agire direttamente tramite:

- revoca dell'assegnazione d'uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimenti di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
- revoca dell'assegnazione d'uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuto ovvero di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile il Concessionario.

In caso di revoca dell'assegnazione d'uso è esclusa la possibilità per il Concessionario di richiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso delle spese. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dall'assegnazione d'uso dovranno essere accertate in contraddittorio fra il Concessionario ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

E'previsto, inoltre, il recesso, la revoca, la risoluzione nei casi specificatamente previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Articolo 14**

##### **(Riserva degli immobili)**

Il Comune si riserva la disponibilità gratuita degli immobili in occasione di particolari manifestazioni, che saranno comunicate di volta in volta al soggetto gestore con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento, tenendo possibilmente conto dei calendari di utilizzo del Concessionario. Il Comune potrà riservarsi di individuare istituti scolastici cui concedere l'utilizzazione gratuita dell'impianto per finalità di promozione dello sport e per convegni di interesse generale.

#### **Articolo 15**

##### **(Restituzione degli immobili)**

Al termine della concessione, gli immobili e le aree concesse in gestione, ivi compresi i nuovi interventi eseguiti a carico del Concessionario, saranno restituiti al Comune, il quale riacquisirà la libera disponibilità del bene. La restituzione dovrà risultare da apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dei medesimi. Contestualmente il Comune procederà ad accertare, tramite gli organi tecnici comunali, eventuali danni patrimoniali e ad addebitare al Concessionario gli oneri conseguenti.

#### **Articolo 16**

##### **(Corrispettivi)**

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo, così come offerto in sede di gara, in sei rate bimestrali, da pagare, ognuna, entro il mese successivo al bimestre di riferimento.

Il Comune si riserva di valutare se il mancato pagamento, nei termini di cui sopra, del predetto canone possa rappresentare ipotesi di risoluzione contrattuale.

Il valore del canone, qualora si proceda al rinnovo, nei termini previsti dal precedente art.3, per ulteriori 5 (cinque) anni, a partire dal sesto anno di gestione, sarà oggetto, annualmente, all'adeguamento nella misura del 100% dell'indice ISTAT rapportato all'indice FOI (Famiglie Operai Impiegati).

Tale canone costituisce parziale ristoro dei costi che saranno sostenuti nel corso della concessione per tutte le utenze necessarie alla gestione dell'impianto (gas metano, energia elettrica, acqua, etc.), che restano quali oneri a carico del Concedente Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

#### **Articolo 17**

##### **(Proventi di gestione)**

Per tutte le prestazioni a suo carico, il Concessionario ha diritto ad incassare tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e, in generale, dallo sfruttamento economico-funzionale della piscina. Spettano, pertanto, al Concessionario, a titolo meramente

esemplificativo, i proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o comunque resi possibili all'interno della struttura.  
I proventi dovranno essere riscossi nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 18**

#### **(Programmazione dell'attività sportiva e assegnazione spazi)**

La programmazione annuale delle attività sportive previste nell'impianto deve rispettare i criteri e le linee guida del piano proposte dal Concessionario in sede di gara.

Sulla base del predetto piano il gestore provvede annualmente ad assegnare gli spazi per le diverse attività. L'adozione da parte del gestore di un programma annuale delle attività che non rispetti il piano proposto in sede di gara ovvero le variazioni, anche temporanee, allo stesso apportate, mirate a soddisfare esigenze nuove o momentanee degli utenti, deve essere formalmente comunicata all'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà in ogni caso garantire le seguenti attività:

- per lo svolgimento dell'attività natatoria agonistica riconosciuta dalla FIN dovranno essere riservate corsie nella fascia pomeridiana e corsie nella fascia serale, gli orari e le assegnazioni saranno concordati con il Concessionario, l'Amministrazione Comunale e la Federazione Italiana Nuoto;
- la fruibilità dell'impianto natatorio delle attività di educazione fisica per le scuole, quelle di competenza comunale saranno concesse a titolo gratuito per gli anni scolastici compresi nel periodo di concessione;
- per le altre attività scolastiche di educazione fisica di scuole private o altri Enti si applicano le tariffe stabilite dall'Amministrazione;
- la fruibilità dell'impianto natatorio da parte dei disabili con tariffe agevolate concordate con l'Amministrazione (con un massimo del 40% delle tariffe applicate).

L'utilizzo degli spazi acqua deve essere prioritariamente concesso alle associazioni sportive aventi sede legale nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

### **Articolo 19**

#### **(Corsi e attività di promozione sportiva)**

Per favorire la promozione sportiva, le attività riconducibili ai corsi ed ai centri di avviamento al nuoto svolte a qualsiasi livello potranno essere organizzate direttamente dal Concessionario, o attraverso forme di collaborazione con soggetti sportivi aventi le medesime caratteristiche, oppure in concessione ad Associazioni, Enti o Federazioni riconosciute dal CONI, alle tariffe di cui all'art.22. Il programma potrà comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

### **Articolo 20**

#### **(Garanzie)**

Il Concessionario dovrà garantire il Comune a tutela dei danni agli immobili oggetto di concessione. Il Concessionario assume a suo totale carico ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso dell'impianto di che trattasi. E' tenuto, inoltre, a garantire la custodia dell'impianto medesimo. Il Concessionario dovrà stipulare apposite polizze fideiussorie per R.C. dei danni alle persone e cose provocati durante la gestione, il cui massimale non deve risultare inferiore ad € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00). Per quanto non coperto dalle suddette polizze il Concessionario sarà unico responsabile manlevando l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto oggetto della convenzione e le attività nello stesso esercitate dallo stesso Concessionario o da terzi. Il Concessionario è tenuto a identificare i richiedenti l'uso dell'impianto ed a richiedere eventuali polizze assicurative alle società, gruppi, associazioni sportive, ecc. che accedono ed utilizzano l'impianto stesso.

### **Articolo 21**

#### **(Gestione attività)**

E' ammissibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'installazione temporanea, all'interno dell'impianto, di pannelli pubblicitari di tipo elettronico in numero massimo di 2 (due), purché

amovibili, con l'obbligo della rimozione degli stessi su richiesta del Comune e nel rispetto del decoro e del buon costume che l'area richiede.

Tali pannelli saranno soggetti al pagamento del relativo canone nel rispetto di quanto stabilito dal *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, tempo per tempo vigente.

Al Concessionario spetterà, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione dei suddetti spazi per messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre attività economiche collaterali collegate all'attività sportiva ed esercitabili, previa necessarie autorizzazioni, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare dal bilancio di gestione. Tale gestione, se in forma indiretta, tramite terzi dovrà essere formalizzata da apposito contratto ed il canone previsto ed ogni altra somma corrisposta da terzi al Concessionario, dovranno risultare nei bilanci di previsioni.

## **Articolo 22 (Tariffe)**

Sarà cura del Concessionario stabilire le tariffe, nel rispetto delle tariffe di mercato ed in equilibrio con il piano economico-finanziario presentato in sede di gara.

La tariffa comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area d'attività assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici) e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato, qualora prevista.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla. Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.

## **Articolo 23 (Personale)**

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio prioritariamente con il personale di cui all'art.8 del presente capitolato (clausola sociale).

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio, richiesta o approvata dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d'adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI, F.I.N. ecc.) e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. Il Concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

#### **Articolo 24**

##### **(Obblighi relativi al trattamento dati dell'utenza)**

Il Concessionario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. La Ditta si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Articolo 25**

##### **(Spesa a carico dell'appaltatore)**

Qualsiasi spesa inerente al contratto o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico dell'appaltatore. Il medesimo assume, altresì, a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque ad esso derivante nei confronti del Comune.

#### **Articolo 26**

##### **(Foro Competente)**

Per ogni controversia relativa al contratto è competente il Foro di Teramo.

#### **Articolo 27**

##### **(Norme finali di rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dalla normativa speciale.

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO PISCINA COMUNALE DI VIA G.  
D'ANNUNZIO  
(CIG: 9458524CEA)**

**1. ENTE APPALTANTE**

Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Piazza Umberto I° n.26, 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Tel. 0861/846501 (int. 207)

Posta Elettronica Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

La presente gara verrà espletata interamente in modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art.58 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.) mediante l'utilizzo della piattaforma informatica della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata)

La gestione e l'utilizzo della piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n.910/2014, del D. Lgs. n.82/05, del D. Lgs. n.50/2016, nonché delle direttive dell'AGID.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli operatori economici ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nel disciplinare telematico allegato al presente atto.

**2. OGGETTO DELL'APPALTO**

**2.1) Descrizione del servizio:** L'oggetto della concessione riguarda la gestione dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio, come da planimetrie e da relazione illustrativa allegate al presente disciplinare.

Le modalità, i termini e tutti i patti e le condizioni di svolgimento dei servizi in oggetto sono descritte compiutamente nel capitolato speciale d'appalto allegato alla determinazione a contrarre n.251 del 28/12/2022 (R.G.477).

**2.2) Richiamo ai documenti di gara**

L'esatta consistenza dell'impianto sportivo e le condizioni e modalità minime per la sua gestione sono previste nel relativo capitolato speciale d'appalto e in ogni altro atto e documento ivi richiamato dei quali il concessionario deve prendere completa ed esatta conoscenza.

La documentazione di cui sopra, così come il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati, sono disponibili sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata, raggiungibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata) e sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", Bandi di gara e contratti.

**2.3) Divisione in lotti:** No

**2.4) Durata dell'appalto:**

La gestione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni. Le condizioni economiche del servizio rimarranno invariate per tutta la durata della concessione e, alla scadenza del predetto periodo, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, su richiesta dell'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

**2.5) Luogo di esecuzione delle prestazioni:** Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via G. D'Annunzio

**2.6) Nomenclatura:** Codice CPV: Codice CPV: 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi" di cui all'all. IX al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

**2.7) Codice C.I.G.:** 9458524CEA

**3. PREZZO E VALORE TOTALE DELLA CONCESSIONE**

Ai fini di quanto previsto dall'art.167 del D. Lgs. n.50/2016 il valore della concessione ammonta € 120.000,00, annuali oltre IVA ai sensi di legge, pertanto l'importo complessivo della concessione

(compreso un eventuale rinnovo) è pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, oltre a complessivi € 10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.210.000,00, oltre IVA ai sensi di legge.

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo, così come offerto in sede di gara.

L'importo del canone mensile della concessione, a base di gara, è stato stimato in € 10.000,00 oltre IVA ai sensi di legge per un importo annuale di € 120.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

L'offerente dovrà proporre un rialzo percentuale da applicare sul canone annuale di concessione di cui sopra.

Il pagamento del canone annuale sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato di appalto (art.16) e dallo schema di convenzione ed in conformità alle norme vigenti.

Non saranno accettate offerte in diminuzione rispetto al valore indicato.

Come indicato all'art.16 del capitolato di gara, il *"canone costituisce parziale ristoro dei costi che saranno sostenuti nel corso della concessione per tutte le utenze necessarie alla gestione dell'impianto (gas metano, energia elettrica, acqua, etc.), che restano quali oneri a carico del Concedente Comune di Sant'Egidio alla Vibrata"*.

In merito alla concessione, non sussistono rischi di interferenza e, pertanto, non si è resa necessaria la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che è pari a zero.

Si intendono a carico del concessionario ogni onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto assumerà a tutti gli effetti il ruolo di "datore di lavoro" con disponibilità giuridica dell'impianto.

In conformità all'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., il concessionario in quanto possessore di disponibilità giuridica, assumerà la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" e dovrà redigere idoneo documento di valutazione dei rischi, considerando le opportune interferenze derivanti dalle attività previste nel capitolato di gara (es. organizzate dalle istituzioni scolastiche) e le altre attività proprie della gestione.

#### **4.NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PROCEDURA DI GARA - CHIARIMENTI - RISERVA**

##### **4.1. Procedura di gara**

La gara verrà esplicitata con la procedura aperta, di cui al combinato disposto degli artt.164 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e dell'art.95, commi 2 e 6, del medesimo decreto, mediante piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.40 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

##### **4.2 Richieste di chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante tramite la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata) **entro e non oltre il giorno 01/02/2023 alle ore 13:00.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, le risposte a tutte le richieste di interesse generale presentate in tempo utile verranno fornite **entro le ore 13:00 del giorno 03/02/2023** sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi richiesta di chiarimenti telefonici.

Con la pubblicazione sulla piattaforma i chiarimenti si presumono conosciuti da tutti i partecipanti sui quali, pertanto, grava l'onere di costante monitoraggio.

##### **4.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell'art.76, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla piattaforma telematica

[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata) l'indirizzo PEC e, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016.

Tutte le Comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti alla procedura aperta si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma telematica utilizzata all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma

#### **4.4 Eventuale revoca della procedura**

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se, nelle more dei termini della presente procedura, tutti riportati nel presente disciplinare e nel bando di gara, le condizioni economiche e finanziarie della Stazione Appaltante siano variate in modo da determinare modifiche sensibili alle condizioni che determinano la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione per la Stazione Appaltante medesima.

Nel caso in cui si verificasse detta condizione prima della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante informa che revocherà la presente procedura di gara in autotutela non riconoscendo alcuna spesa ai partecipanti.

#### **5. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art.32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.

#### **6. SOPRALLUOGO**

È fatto obbligo ai concorrenti, pena l'esclusione, di effettuare un sopralluogo sul luogo di esecuzione del servizio con l'assistenza di un tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante.

Il sopralluogo dovrà avvenire obbligatoriamente **entro e non oltre il 01/02/2023** nelle giornate di martedì e giovedì (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00).

Il sopralluogo dovrà essere prenotato mediante l'invio di una richiesta al seguente indirizzo PEC [pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it](mailto:pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it)

Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite uno o più dei seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante della società/associazione/ecc.;
- soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell'offerente secondo la relativa disciplina civilistica, munito di procura notarile o delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi l'incarico o la titolarità all'effettuazione del sopralluogo.

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più operatori economici.

Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

Al termine del sopralluogo obbligatorio sarà rilasciato ad ogni partecipante l'attestazione di avvenuto sopralluogo (All. D) che dovrà essere allegata obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, alla documentazione di gara (Busta documentazione Amministrativa).

#### **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

##### **7.1 Requisiti soggettivi**

Saranno ammessi alla gara:

- 1) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- 2) discipline sportive associate;
- 3) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi;

- 4) gli operatori economici di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che abbiano finalità nei propri statuti attività di aggregazione e pratica sportiva;
- 5) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui sopra, i quali abbiano conferito - o si impegnano a conferire, prima della stipulazione del contratto - mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art.92 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., per quanto compatibili.

E' fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, in più di un consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 Codice Civile od in più di un GEIE. Qualora tale situazione si verifichi si procederà all'esclusione della gara di tutti i raggruppamenti di consorzi o GEIE interessati.

E'altresi fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara singolarmente e allo stesso tempo quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 Codice Civile o di un GEIE; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del raggruppamento o consorzio o GEIE al quale l'impresa partecipa.

Alla gara non sarà ammessa la compresenza di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legali rappresentanti. Qualora tale situazione accada, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni.

Per la partecipazione alla presente gara dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art.92 del DPR n.207/2010; inoltre, quanto alla documentazione ed alle dichiarazioni da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni ed ai requisiti di partecipazioni, si applicano le prescrizioni contenute nel successivo art.10 del presente disciplinare.

Per i consorzi stabili si applicano le prescrizioni di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art.94 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di consorzi di cui all'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni non possono essere diversi da quelli indicati.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dichiarano di concorrere, devono possedere a pena di esclusione i requisiti generali per la partecipazione alle gare di appalto di cui al primo comma del presente articolo e produrre, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui al successivo art.10.1 del presente disciplinare nell'ambito dei documenti da inserire nella Busta amministrativa.

Ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (*GEIE*) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991, n.240, si applicano le disposizioni e le prescrizioni vevolvi per le riunioni d'imprese.

## **7.2 Requisiti di ordine generale necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto**

*(vedi Parte III e VI DGUE)*

Per essere ammessi alla gara, i soggetti partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, non devono incorrere in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni, ovvero:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo sub-appaltatore nei casi di cui all'art.105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

- consumati o tentati, previsti dall'art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall'art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art.2635 del Codice Civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n.24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt.88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159;
  3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art.179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
  4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'art.8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti

- previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016;
  - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt.110 del presente Codice e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
  - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
  - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
  - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67 del D. Lgs. n.50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
  - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di sub-appalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'artt.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Valgono le ulteriori disposizioni di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, alla data di pubblicazione del bando di gara, non devono, inoltre, incorrere in alcuna delle ulteriori cause di esclusione previste da specifiche disposizioni normative, dichiarando:

1. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (*se si tratta di impresa individuale*); dei soci o del direttore tecnico (*se si tratta di società in nome collettivo*), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (*se si tratta di società in accomandita semplice*); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, *se si tratta di altro tipo di società o consorzio*, incluso il dichiarante, non è in corso alcuna delle cause ostative di cui all'art.32-quater del C.P. né in altra situazione di impedimento all'affidamento di contratti pubblici;
2. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni, oppure di essersi avvalso dei piani di individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 17 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni, e che il periodo di emersione si è concluso;
3. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D. Lgs. 25/07/1998, n.286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" per avere posto in essere gravi atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ai sensi dell'articoli 43 dello stesso D. Lgs.;
4. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.41 del D. Lgs. 11/04/2006, n.198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della L. 28 novembre 2005, n.246*", per avere posto in essere gravi atti, patti o comportamenti discriminatori che abbiano prodotto un effetto pregiudizievole nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori in ragione del loro sesso, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello stesso decreto legislativo;
5. di non essere incorso nell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi 5 anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure irrogate nei confronti di un convivente;
6. l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla presente procedura di affidamento;
7. l'assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art.21, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del

Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122).

In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art.1, della Legge 6 novembre 2012, n.190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).

### **7.3 Requisiti di ordine speciale: idoneità professionale (vedi All. C)**

Per essere ammessi alla presente procedura, i soggetti partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara ed alla data di presentazione dell'offerta, devono essere iscritti in uno dei registri di cui all'art.83, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e precisamente:

- 1) *(se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581, e s.m.)* nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, indicando il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, le generalità complete del titolare o del direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società;
- 2) *(se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche)* nell'apposito registro indicando il numero e la data di iscrizione e le generalità del/i legale/i rappresentante/i e le proprie finalità;
- 3) *(se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva)* nell'elenco degli operatori riconosciuti dal C.O.N.I., indicando il numero e la data di riconoscimento e le generalità del/i legale/i rappresentante/i.

### **7.4 Requisiti di ordine speciale: requisiti economico-finanziari**

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. *requisiti di capacità economica e finanziaria* (vedi All. C) di cui all'art.83, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.50 e s.m.i., al fine di verificare la persistenza della solidità economica del concorrente:

- ammontare del fatturato globale d'impresa complessivo negli ultimi tre esercizi anteriori a quello di pubblicazione del bando (2017, 2018 e 2019), non inferiore ad euro 264.000,00 al netto dell'I.V.A. riferito a servizi analoghi a quello del presente appalto (gestione di impianti sportivi natatori pubblici e/o privati).

Gli anni 2020 e 2021 non vengono presi in esame stante la sospensione operata dal D.P.C.M. 04/03/2020 e dai decreti seguenti che hanno imposto la chiusura degli impianti sportivi.

Si specifica che in caso di Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) il requisito del fatturato di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dalle imprese partecipanti.

L'ammontare dei servizi anzidetti deve essere desunto:

- dalle dichiarazioni annuali I.V.A. *(se trattasi di imprese individuali, di società di persone, di consorzi di cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili)*;
- dai bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e delle relative note integrative e di deposito *(se trattasi di società di capitali)*;
- dai bilanci *(se trattasi di associazioni di promozione sociale o di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, cooperative sociali)*.

La concedente si riserva di verificare il possesso, in capo ai concorrenti, del requisito di cui sopra, mediante l'acquisizione di copia dei documenti contabili anzidetti, pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione o dalla concessione, nel termine all'uopo impartito.

Il concorrente, se richiesto, dovrà accompagnare le copie dei documenti contabili, dichiarate conformi all'originale:

- a) con l'indicazione della/e specifica/che sezione/i dei predetti documenti dalla/e quale/i siano stati attinti i dati relativi all'importo dei servizi resi nel settore sportivo, congruo rispetto a quello oggetto della dichiarazione sostitutiva;
- b) qualora la sezione sub a) non riporti tale ripartizione dei servizi resi, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, formulata dal collegio dei Sindaci o (se il concorrente non ne sia dotata) dal titolare o dal legale rappresentante, che ripartisca la cifra relativa ai servizi complessivamente resi tra le varie attività svolte dal concorrente, con specifica indicazione dell'ammontare dei servizi sportivi.

I documenti dovranno essere presentati su richiesta della stazione appaltante, per le verifiche previste dalle norme vigenti. In ogni caso il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

Inoltre la capacità economica e finanziaria adeguata all'oggetto dell'affidamento, deve essere attestata da idonee referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 in relazione al valore del contratto. In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, le dichiarazioni delle banche devono essere presentate da ciascun partecipante.

**2. Requisiti di capacità tecniche e professionali (vedi All. C) di cui all'art.83, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per garantire che i concorrenti possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità:**

- aver gestito, con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi quali la risoluzione contrattuale), negli ultimi cinque anni anteriori a quello di pubblicazione del presente bando, almeno due servizi identici a quello della presente procedura presso Enti Pubblici e/o privati (gestione di impianti sportivi natatori).

I servizi svolti dovranno risultare da dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art.46 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445/2000) nella quale dovranno essere specificati gli Enti committenti, il periodo di prestazione del servizio, la tipologia del servizio prestato, il corrispettivo e l'esito positivo. Si specifica che in caso di Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dall'Impresa Capogruppo/Mandataria, a pena di esclusione.

Le certificazioni o le dichiarazioni dovranno essere rese in conformità al presente disciplinare e, comunque, contenere le indicazioni ivi prescritte.

Qualora i servizi fossero prestati in proprio, e comunque in ogni caso in cui fossero oggetto di dichiarazione sostitutiva, il relativo importo dovrà corrispondere al valore complessivo degli idonei documenti fiscali emessi, nel periodo di riferimento, per le prestazioni erogate, oppure al totale delle quote associative versate, nel medesimo periodo, dagli utenti del servizio.

I documenti dovranno essere presentati su richiesta della concedente, per le verifiche previste dalle norme vigenti. In ogni caso il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

Non saranno ammessi alla gara i candidati non in possesso dei requisiti richiesti.

I soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo, mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da 92 a 94 del D.P.R. n.207/2010.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. n.50/2016, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei

mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b) per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **7.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici (o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE), si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da 92 a 93 del DPR n.207/2010.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;  
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; in caso di frazionamento dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo, ai sensi dell'art.83, comma 8. del D. Lgs. n.50/2016.

#### **7.7 Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia**

Ai sensi dell'art.62 del D.P.R. n.207/2010, alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per queste imprese, la qualificazione di cui al codice approvato con D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

#### **8. SUB-CONCESSIONE**

È vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di diritto o di fatto, del servizio oggetto del presente disciplinare o della gestione ad esso relativa, pena la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto.

#### **9. AVVALIMENTO (vedi parte II lett. c) DGUE)**

Ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del D. Lgs. n.50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento, dovranno essere allegati:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III ed alla parte VI, con cui dichiara:
  - il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016 e s.m. ei. (mediante la compilazione della parte III del DGUE specifico, oppure da rendere mediante i modelli 4-II e 4-III);
  - l'obbligo verso l'offerente e verso l'amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE specifico, oppure da rendere mediante il modello 4-II);
  - che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara (mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE specifico, oppure da rendere mediante il modello 4-II);
- b) allegato "C" a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale oltre ai requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale oggetto di avvalimento;
- c) contratto di avvalimento, sottoscritto dalle parti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- d) Passoe dell'impresa ausiliaria;  
*Inoltre, in caso di soggetti ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":*
- e) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 4 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art.37 del D.L. n.78/2010, conv. in L. n.122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita nella busta Documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica utilizzata.

## **10. DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa alla gara in oggetto dovrà pervenire tramite portale telematico predisposto dalla C.U.C. - Unione Comuni Val Vibrata all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata), entro il termine perentorio **delle ore 13:00 del giorno 09/02/2023**, pena l'esclusione.

La documentazione dovrà essere contenuta in tre distinti file formato .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip).

I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;

### **10.1 Contenuto della busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. firmato digitalmente:

**1) Istanza di ammissione alla gara (All.A)**, in bollo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta dalla mandataria/capofila;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n.50/2016, la domanda è presentata dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quarter, del D.L. n.5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009 n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quarter, del D.L. n.5/2009 la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
- se trattasi di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della Legge 25 giugno 1909, n.422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ovvero di consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n.443 (di cui all'art.45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.); oppure se trattasi di consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai

sensi dell'art.2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (di cui all'art.45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.), il concorrente deve indicare la denominazione, la sede legale e la ragione sociale dei consorziati per i quali intende concorrere;

- gli operatori economici, inoltre, devono dichiarare di essere informati, in riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali, che:
  - i dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione annessa verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa dell'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
  - il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso;
  - la comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante;
  - l'offerente ha i diritti contemplati dagli artt.11 e 12 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), da esercitare con le modalità ivi indicate.

**2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) specifico (All. B)**, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione in formato editabile, comprendente le informazioni aggiuntive riportate nei modelli di dichiarazione allegati (Modelli da 1 a 4).

Nel caso in cui il concorrente utilizzasse il modello base di DGUE ministeriale, dovrà integrare lo stesso con le informazioni mancanti, allegando le dichiarazioni rese sui modelli (Modelli da 1 a 4) messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che:

- *nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva*, il DGUE deve essere presentato:
  - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
  - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- *in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda*, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE è strutturato come di seguito specificato nel dettaglio:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
--

*In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla Stazione Appaltante* il concorrente dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione, nella parte I.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico
--

*In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla Stazione Appaltante*, l'operatore economico dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione, nella sezione parte II lett. a).

Il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, in questa sezione, contiene le dichiarazioni riguardanti i raggruppamenti temporanei di imprese.

Parte II - Avvalimento - sub. C
---------------------------------

*In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:* il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte II - Subconcessione - sub. D
------------------------------------

*In caso di ricorso alla subconcessione si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrervi, indica l'elenco delle prestazioni che intende affidare a terzi. Il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni di cui ai punti precedenti nella parte II sub D).*

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sez. A-B-C-D.

Parte IV - Criteri di selezione

Per quanto riguarda le dichiarazioni di cui alle sezioni A, B a C, l'operatore vi provvede mediante l'allegazione - nella busta amministrativa - dell'Allegato C) - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione.

Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati

Questa parte non deve essere compilata.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal presente disciplinare e non comprese nelle precedenti parti del DGUE messo a disposizione dalla *Stazione Appaltante* mediante la compilazione delle parti pertinenti.

*In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante nella sezione sopra indicata.*

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in quanto il modello, disponibile alla pagina web <https://ec.europa.eu/tools/esp/>, o disponibile su una qualsiasi altra piattaforma telematica, è largamente incompleto e non prevede diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevede informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili.

**In caso di mancato utilizzo del DGUE specifico messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (punto 2), dovrà essere prodotto il seguente documento (punto 2.1) e relativi modelli integrativi allegati (Modelli da 1 a 4)**

**2.1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, non comprendente tutte le informazioni aggiuntive riportate nei modelli di dichiarazione allegati (Modelli da 1 a 4). Valgono anche qui le disposizioni testé esposte nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda.

Al DGUE generico di cui sopra dovranno essere allegati le seguenti dichiarazioni integrative:

a) Dichiarazione relativa all'assenza di cause di esclusione ex art.80 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Mod. 1), resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente), oppure dal legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata dal consorzio come esecutrice della prestazione, oppure dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, nel caso di avvalimento, munito dei poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dal bando di gara, corredata da copia del documento di identità del dichiarante, attestante:

- l'assenza di cause di esclusione personali ex art.80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di cause di esclusione riferite all'azienda ex art.80, commi 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'elencazione specifica;
- l'assenza di cause ostative di cui all'art.32-quater del C.P. o di altra situazione di impedimento all'affidamento di contratti pubblici;
- di essere in regola con le norme di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (piani individuali di emersione);
- di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D. Lgs. 25/07/1998, n.286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";

- di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.41 del D. Lgs. 11/04/2006 n.198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*";
- l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla presente procedura di affidamento;
- l'assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art.21, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.472.

Si precisa che le imprese consorziate indicate dal consorzio come esecutrici della prestazione, nonché le imprese ausiliarie, nel caso di avvalimento, dovranno presentare a loro volta una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'assenza delle ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto di cui sopra;

- b) Attestazione di accettazione delle clausole del bando e disciplinare di gara e in merito alle posizioni contributive (Mod. 2) resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente);
- c) Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili costituiti o non costituiti di tipo orizzontale (Mod. 3 o 3 bis) resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dai legali rappresentanti dei soggetti componenti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti da costituire o già costituiti;
- d) Dichiarazioni per l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, ai sensi dell'art.89, commi 1 e 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Mod. 4) rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (Mod. 4-I) e dal legale rappresentante del soggetto ausiliario (Mod. 4-II e 4-III).

**3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione** (All.C) resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente), con la quale attesta:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.7.3;
- il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla capacità economica e finanziaria di cui all'art.7.4;

**4) Dichiarazione sottoscritta digitalmente di almeno due (2) Istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, attestante l'adeguata capacità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente (documentazione attestante l'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa). Per i raggruppamenti dovrà essere presentata da ciascun componente.

**5) Dichiarazione** relativa ad aver svolto, con buon esito negli ultimi cinque anni anteriori a quello di pubblicazione del bando almeno due servizi identici a quello della presente procedura presso Enti pubblici e/o privati, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente);

**6) Attestazione di avvenuto sopralluogo** ove dovrà svolgersi il servizio (All. D), controfirmata dal funzionario all'uopo incaricato, con la quale il dichiarante attesta:

- di aver effettuato in data odierna il sopralluogo nelle sedi oggetto del servizio e di aver preso visione delle caratteristiche delle stesse e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi e sulla determinazione del prezzo e di aver preso altresì coscienza di tutti gli elementi necessari per la predisposizione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta stessa;
- di aver letto e compreso in ogni suo punto il bando di gara e relativi allegati;
- di aver compreso la tipologia di contratto che verrà stipulato;

**7) Garanzia provvisoria** di cui all'art.12 del presente disciplinare di gara (da produrre in originale sottoforma di documenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 sottoscritto con firma digitale dall'obbligato principale (ditta partecipante) e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Compagnia assicuratrice emittente, ovvero, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale), secondo le modalità previste dall'art.22,

commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82), ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 2% del valore totale presunto della concessione per la sua intera durata, ovvero € **24.200,00** costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel registro speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e, ad eccezione delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione bancaria/una polizza assicurativa fideiussoria/una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'ente titolare dell'intervento, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, avente validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo stabilito dal presente bando per la ricezione delle offerte, conforme allo schema tipo 1.1 allegato al D.M. 123/2004.

Alla cauzione dovrà essere allegata **dichiarazione** di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario come sopra qualificato, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria ovvero una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'Ente titolare dell'intervento, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

**8) Copia della ricevuta di versamento** della contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 dell'importo di € **140,00**, ai sensi della delibera ANAC n.830 del 21/12/2021, indicando, oltre all'importo, il codice fiscale del contribuente e il Codice CIG dell'intervento;

**9) Passoe**, debitamente firmato, **rilasciato dal sistema AVCPass** al concorrente, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese in caso di aggiudicazione, i documenti di cui ai punti 5, 6 e 7 e 8 dovranno essere unici per il raggruppamento.

### **10.2 Contenuto della busta OFFERTA TECNICA**

Tutti i file dell'Offerta Tecnica, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. firmato digitalmente:

Nella busta devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara:

**1. il progetto organizzativo e gestionale** redatto seguendo la tabella di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art.13.

**2. la specifica delle professionalità del personale da impiegare.**

Dalla documentazione contenuta nell'offerta tecnica deve essere possibile ricavare tutti gli elementi utili ai fini della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nei criteri di cui alla tabella dell'art.13.

Il progetto organizzativo e gestionale di cui al punto 1. del presente articolo dovrà trovare riscontro nel Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal concorrente che sarà contenuto nell'offerta economica e dovrà dare indicazione circa la consistenza dell'impegno futuro nella promozione di gestione dell'impianto.

Il progetto organizzativo e gestionale dovrà prevedere anche lo schema di piano di manutenzione dell'impianto, da utilizzare per la redazione del vero e proprio piano di manutenzione di cui all'allegato capitolato di servizio, in caso di aggiudicazione della concessione. Esso dovrà contenere altresì la metodologia che si intende seguire per il miglioramento dei servizi da offrire. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito, dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta.
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

**A pena di esclusione dalla gara tutta la documentazione amministrativa e tutti i documenti dell'offerta tecnica non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e considerazione di carattere economico.**

### **10.3 Contenuto della busta OFFERTA ECONOMICA**

Tutti i file dell'Offerta Economica, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf, firmato digitalmente:

Nella busta telematica dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1) **dichiarazione relativa all'offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità ai modelli allegati (All. E e E-bis)**, indicante:

- a. l'importo dei costi interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art.26, comma 3, quinto periodo, del D. Lgs. n.81/2008 (Consiglio di Stato, sentenza Adunanza Plenaria 20 Marzo 2015, n.3);
- b. l'importo dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016;
- c. il rialzo percentuale applicato sul prezzo posto a base di procedura;

2) **il Piano Economico-Finanziario (PEF) della concessione**, indicante chiaramente, tra l'altro, il canone proposto dal concessionario al concedente per l'intera durata della concessione, corredato da una parte descrittiva contenente le ipotesi e le previsioni alla base dei dati espressi nel conto economico. Esso dovrà inoltre indicare esplicitamente le singole voci della gestione; dovrà essere compilato tenendo conto dei costi di mercato (personale, materiali di consumo, prodotti quali cloro, etc.) alla data di dieci giorni precedenti alla presentazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra l'importo indicato e quello derivante dal rialzo, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Sia l'importo offerto sia il rialzo dovranno essere indicati sia in numeri sia in lettere. In caso di discordanza tra i due valori, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.

Il rialzo percentuale applicato dovrà essere indicato con un numero massimo di cifre decimali pari a due numeri dopo la virgola.

La Dichiarazione relativa all'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

### **Precisazioni sull'imposta di bollo**

Il pagamento della imposta di bollo del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5: Comune di Sant'Egidio alla Vibrata P. IVA. 00196900674);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento);

- del codice tributo (campo 11: 456 T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della piscina comunale - CIG: 9458524CEA);

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare copia informatica dell'F23 pagata una sola volta indipendentemente dal numero di componenti. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l'istanza deve essere presentata da ciascun componente del raggruppamento.

Sia per l'istanza di partecipazione sia per l'offerta economica si richiede il pagamento dell'imposta di bollo.

## 11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale adire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 12. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno dimostrare la prova dell'avvenuta costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al **2%** (due per cento) del valore totale della concessione e quindi precisamente pari ad **euro 24.200,00** fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alla riduzione.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere:

- rilasciata a favore del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- conforme alle prescrizioni di cui all'art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- conforme al relativo Schema Tipo 1.1 o 1.1.1 di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n.31;
- firmata da entrambe le parti contraenti (Garante e Contraente).

La garanzia deve essere valida per almeno 180 giorni naturali, successivi, continui dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Essa è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario di concorrenti, in caso di aggiudicazione, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

La cauzione dovrà altresì contenere l'impegno di un istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario, in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n.50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È ammessa la facoltà di avvalersi, per le incombenze di cui sopra, di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. Valgono anche per questa ipotesi le specifiche previsioni descrittive per le fideiussioni assicurative e bancarie.

Tutte le fideiussioni devono essere accompagnate da adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare di gara, il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. n.207/2010 ed attenendosi alle Linee Guida n.2 dell'ANAC.

L'attribuzione dei punteggi viene effettuata come di seguito:

**a) Offerta tecnica: max punti 70;**

**b) Offerta economica: max punti 30.**

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione ed i relativi pesi proposti, elencati nella sottostante tabella.

OFFERTA TECNICA		PESI	TOTALE
<b>I. CAPACITA' GESTIONALE (T)</b>			<b>Max 18</b>
I.A	Anzianità di gestione impianti natatori* <i>*1 punto per ogni ulteriore anno di gestione oltre i 5</i>	5 anni= 3 punti 10 anni= 8 punti	8
I.B	Anzianità di affiliazione FSN (Federazione Sportiva Nazionale)* o EPS (Enti di Promozione Sportiva)**  <i>punti per ogni anno di anzianità per FSN * 0,50 punti per ogni anno di anzianità per EPS** 0,30 punti</i>	per affiliazione a FSN 10 anni=5 punti 20 anni= 10 punti  per affiliazione a EPS 10 anni=3 punti 20 anni =6 punti	10
<b>II. PROGRAMMA GESTIONALE (D)</b>			<b>Max 3</b>
Il concorrente dovrà presentare, <b>a pena di esclusione</b> , un dettagliato programma di tutte le attività che verranno realizzate nell'impianto natatorio, con il principale obiettivo del pieno utilizzo dello stesso:			
II.A	Programmazione generale e settimanale delle attività con distinzione per fasce di età e categorie di utenze		1
II.B	Organizzazione di eventi sportivi che valorizzino il territorio, organizzazione di eventi serali con ingressi gratuiti nel periodo estivo		1
II.C	Organizzazione e gestione delle attività sportive e complementari che si intendono praticare nell'impianto, anche tramite accordi con le Società affiliate alla FIN		1
<b>III. PROGRAMMA MANUTENTIVO (D)</b>			<b>Max 3</b>
Al fine della valutazione, il concorrente dovrà presentare, <b>a pena di esclusione</b> , un progetto di massima che dimostri chiaramente e coerentemente gli interventi di manutenzione ordinaria che si prevede di realizzare durante la durata della concessione, indicando per ciascun anno: gli interventi che si presume di realizzare, le modalità di effettuazione, la pianificazione temporale dei primi 5 anni della concessione ed eventualmente degli ulteriori 5 anni della concessione			3

<b>IV. PROGRAMMA ORGANIZZATIVO (D)</b>			<b>Max 3</b>
La valutazione riguarderà le modalità organizzative di conduzione dell'impianto (organizzazione del personale, qualifica degli istruttori e degli allenatori), nonché la gestione dei servizi di custodia e di pulizia dello stesso. Nell'assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo organizzativo che dimostrerà di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dell'impianto			
IV.A	Programmazione delle pulizie e dei servizi di custodia e pulizia (con particolare riguardo alla metodologie utilizzate ed alla pianificazione temporale)		1
IV.B	Organizzazione del personale (dovranno essere indicati gli orari ed i turni che si intende assegnare a tutto il personale, con indicazione delle mansioni e di eventuali funzioni straordinarie).		1
IV.C	Informatizzazione del servizio, comunicazione e marketing. Il concorrente dovrà fornire una relazione dettagliata sulle tecnologie e gli strumenti che intende adottare per migliorare la fruizione dei servizi con particolare riferimento alle forme di comunicazione e marketing		1
<b>V. ATTIVITA' IN FAVORE DI GIOVANI, DISABILI, ANZIANI ED ATTIVITA' INNOVATIVE (D)</b>			<b>Max 6</b>
V.A	Attività in favore di particolari categorie: nell'attribuzione del punteggio si terrà conto del numero e delle modalità di svolgimento delle attività in favore dei giovani, dei disabili e degli anziani con tariffe agevolate attraverso sconto sui prezzi offerti nell'offerta economica		3
V.B	Attività promozionali: verranno premiate quelle proposte che conterranno indicazioni sulle attività promozionali per aumentare la pratica dell'attività motoria in acqua e sulle azioni da porre in essere per incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva natatoria, anche mediante attività innovative da svolgersi in acqua		3
<b>VI. INTERVENTI MIGLIORATIVI (D e T)</b>			<b>Max 37</b>
Interventi migliorativi, volti al risparmio energetico ed al consumo di acqua			
VI.A	Individuazione di soluzioni migliorative finalizzate al risparmio di gas metano, per mantenere la temperatura imposta dalle norme, sia nelle vasche di nuoto che per l'acqua calda sanitaria, attraverso investimenti a totale carico del concessionario (Fotovoltaico - Geotermico - cogenerazione - accumulatori di acqua calda prodotta da sistema proposti ed eventuale batterie di accumulo elettrico - sistemi di recupero calore dall'acqua di ricambio acqua tra quella che entra e quella che esce)		22
VI.B	Individuazione di soluzioni migliorative finalizzate al risparmio di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto tecnologico, dell'illuminazione degli ambienti per produzione di aria calda (asciuga capelli) etc., con		8

	investimenti a totale carico del concessionario (luci a LED anche con rilevazione di presenza)		
V.I.C	Individuazione di soluzioni migliorative finalizzate al risparmio di acqua potabile per ricambio acqua nelle vasche nuoto e per uso delle docce al servizio degli utenti		2
V.I.D	Tempi di completamento degli investimenti proposti dal verbale di consegna dell'impianto Entro 12 mesi punti 1 Entro 9 mesi punti 3 Entro 6 mesi punti 5		5
<b>TOTALE PESI OFFERTA TECNICA</b>			<b>70</b>

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PESI</b>	<b>TOTALE</b>
rialzo percentuale sul canone annuale di concessione di € 120.000,00		
	24	
Prezzo proposto per le tariffe (mattina e pomeriggio)	6	
<b>TOTALE PESI OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>30</b>

Per l'individuazione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo dei punteggi da attribuire ai singoli elementi oggetti di valutazione si opererà come segue:

- nel caso di elementi quantitativi (Q): interpolazione lineare tra il valore a base di gara ed il valore migliore dell'elemento di valutazione;
- nel caso di elementi qualitativi (D): media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente nell'intervallo tra 0 e 1 dai componenti della Commissione di gara;
- nel caso di elementi tabellari (T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

#### **14. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Per la valutazione dei criteri e sub criteri aventi natura qualitativa (D) la Commissione di gara procede come segue:

- al calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala:

Ottimo	1,00
Molto Buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,50
Scarso	0,40
Limitato	0,30
Molto limitato	0,20
Appena trattato	0,10
Non valutabile	0,00
- all'assegnazione del punteggio a ciascun sub-criterio (indice di valutazione) dell'Offerta Tecnica moltiplicando il relativo coefficiente medio, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) per il peso massimo (ponderazione) previsto in corrispondenza del sub-criterio medesimo;
- all'assegnazione del punteggio a ciascun criterio (indice di valutazione) mediante la somma dei punteggi assegnati ai relativi sub-criteri di cui alla lettera b);

d) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi criteri ai sensi della precedente lettera c), formulando una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;

**Prima riparametrazione:** al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**Seconda riparametrazione:** al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e quella economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con applicazione del metodo aggregativo compensatore indicato nelle Linee Guida ANAC.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{II.A_i} \times P_{II.A_i} + C_{II.B_i} \times P_{II.B_i} + \dots + C_{n_i} \times P_n$$

dove:

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{II.A}$  = coefficiente criterio di valutazione II.A, del concorrente  $i$ ;

$C_{II.B}$  = coefficiente criterio di valutazione II.B, del concorrente  $i$ ;

.....

$C_{n_i}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_{II.A_i}$  = peso criterio di valutazione II.A;

$P_{II.B_i}$  = peso criterio di valutazione II.B;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

## 15. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio da attribuire all'offerta economica si compone di n.2 valutazioni per un totale di 30 punti.

Il primo punteggio da attribuire all'offerta riguarda il rialzo in percentuale dell'importo a base d'asta annuale di euro 132.000,00 da corrispondere alla Stazione Appaltante ed è pari ad un massimo di 24 PUNTI calcolato con la seguente formula:

$$C_i = R_i / R_{max} * 21 \quad P_{i-esimo} = 3 + [R_i / R_{max} * 21] = 24 \quad P_i = 3 + C_i$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente-iesimo;

$R_i$  = rialzo percentuale offerto dal concorrente-iesimo;

$R_{max}$  = rialzo percentuale max dell'offerta più conveniente per il comune;

$P_{i-esimo}$  = punteggio assegnato al concorrente  $i$ -esimo.

La percentuale di rialzo offerta sarà un numero intero con massimo due cifre dopo la virgola; nel caso di offerta economica indicata con tre o più cifre dopo la virgola, viene assunto il valore escludendo la terza e/o ulteriori cifre.

Il secondo punteggio da attribuire all'offerta economica di 6 PUNTI verrà assegnato al concorrente che proporrà tariffe agli utenti in prima fascia (mattino) ed in seconda fascia (pomeriggio) di ogni giorno della settimana (festivi e non), che convenzionalmente viene considerato come somma degli importi della fascia del mattino e del pomeriggio, assegnati con la seguente formula:

$$P_i = \frac{\text{offerta minima} - (\text{offerta } i\text{-esima} - \text{offerta minima})}{\text{offerta minima}} * 6$$

dove:

P<sub>i</sub> = punteggio da assegnare all'offerta -iesima

Esempio:

nel caso di 5 offerte

A=20 euro/h dove 20 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 8 euro e pomeriggio 12 euro)

B=21 euro/h dove 21 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 9 euro e pomeriggio 12 euro)

C= 30 euro/h dove 30 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 13 euro e pomeriggio 17 euro)

D= 40 euro/h dove 40 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 20 euro e pomeriggio 20 euro)

E= 50 euro/h dove 50 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 25 euro e pomeriggio 25 euro)

$$P_A = \frac{20,00 - (20,00-20,00)}{20,00} * 6 = 6,00 \text{ punti} \quad \text{offerta della società A}$$

$$P_B = \frac{20,00 - (21,00-20,00)}{20,00} * 6 = 5,70 \text{ punti} \quad \text{offerta della società B}$$

$$P_C = \frac{20,00 - (30,00-20,00)}{20,00} * 6 = 3,00 \text{ punti} \quad \text{offerta della società C}$$

$$P_D = \frac{20,00 - (40,00-20,00)}{20,00} * 6 = 0,00 \text{ punti} \quad \text{offerta della società D}$$

$$P_E = \frac{20,00 - (50,00-20,00)}{20,00} * 6 = -3 \text{ punti} = 0 \quad \text{offerta della società E}$$

Viene stabilito che per offerte con importo offerto pari al doppio dell'offerta minima, il punteggio è pari a 0 punti, come pure per punteggi negativi (quindi per offerte con importo maggiore del doppio dell'importo minimo offerto) si avrà un valore negativo, che convenzionalmente verrà considerato ugualmente pari a zero)

Si rammenta che l'importo offerto a base di calcolo è pari alla somma del:

Prezzo orario della fascia del mattino + prezzo orario della fascia del pomeriggio (per corsia di nuoto).

## 16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n.50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica della C.U.C. istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata accessibile al sito [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_cucvalvibrata](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata).

La prima seduta pubblica si terrà il giorno **16/02/2023 alle ore 15:30**; in tale seduta la Commissione di gara, in seduta pubblica telematica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a. verificare il contenuto e la completezza della documentazione amministrativa, e in caso negativo, per i casi espressi da tale procedura, ad escludere le offerte dalla gara, fatto salvo quanto previsto all'art.83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soccorso istruttorio);
- b. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art.2359 del Codice Civile, ovvero ogni altra situazione e relazione che possa dimostrare l'appartenenza ad un unico centro decisionale e, se stabilito esserci le condizioni di contrasto normativo, escludere direttamente dalla gara tutte le ditte interessate come da art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- c. verificare che i consorziati e gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara, ovvero il mandatario e i mandanti in caso di R.T.C.;
- d. verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi ordinari eterogenei/omogenei costituiti o da costituirsi.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice apre, in seduta pubblica telematica le buste contenenti le offerte tecniche al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti e quindi comunicare l'elenco degli ammessi.

La stessa Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione, tramite la piattaforma telematica, comunicherà i punteggi finali attribuiti alle singole offerte tecniche; a seguire si procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Preso atto dei ribassi offerti, si procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97 del D. Lgs. n.50/2016, ovvero, indicando al RUP le offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere a riguardo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

In ottemperanza all'art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art.97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n.50/2016.

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data delle sedute di gara, senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone i partecipanti.

## **17. VERIFICA DI CONGRUITA'**

Nel caso di offerte che presentino un punteggio pari ad almeno 4/5 del punteggio massimo nella valutazione dell'offerta tecnica e 4/5 del punteggio massimo previsto per la valutazione dell'offerta economica, secondo quanto disposto dall'art.97, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt.59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n.50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art.18.

## **18. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

La Commissione di gara provvede, a seguito dell'eventuale procedimento di verifica di congruità dei prezzi offerti:

- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, la Commissione procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

La Commissione di gara provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si precisa che, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Nel caso si presenti una sola offerta, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione, qualora la stessa sia ritenuta congrua e conveniente; in caso contrario non si procederà all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi degli artt.71 e 76 del D.P.R. n.445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti all'art.7 del presente disciplinare, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, ai sensi dell'art.43 del D.P.R. n.445 del 2000, l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

## **19. GARANZIA DEFINITIVA**

Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia per la regolare esecuzione del presente capitolato pari al 10 per cento del valore complessivo della concessione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia di cui al presente paragrafo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte nel presente capitolato e sarà svincolata, con atto espresso, decorso sei mesi dalla scadenza della concessione, verificato il regolare compimento delle prestazioni convenute.

Alla garanzia definitiva si applicano le stesse riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n.31.

## **20. STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITA' LEGALE**

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'inizio del servizio potrà avvenire, su richiesta della Stazione Appaltante, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del D. Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9, del D. Lgs. n.50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Le spese relative alla pubblicazione del bando della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. n.50/2016.

## **21. FALLIMENTO O RISOLUZIONE**

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art.110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **22. NORME E AVVERTENZE**

Si avverte che:

- a) non saranno ammesse offerte in ribasso;
- b) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara;
- c) ciascun concorrente non può presentare più di una offerta;
- d) la trasmissione dell'offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente;
- e) nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni, alle quali l'impresa aggiudicataria dovrà sottostare:
  - nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione l'impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
  - in caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. Procederà in tal

caso ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

L'ufficio provvederà a comunicare il risultato della gara tramite la piattaforma telematica a tutte le imprese partecipanti ed a pubblicare sul profilo di committente apposito avviso di post-informazione.

### **23. ALTRE INFORMAZIONI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art.53 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, dagli artt.22 e seguenti della Legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Il diritto di accesso è differito: in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al contro interessato ai sensi dell'art.3 D.P.R. n.184/2006.

### **24. CONTROVERSIE**

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto trova applicazione l'art.205 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; resta esclusa la competenza arbitrale di cui all'art.209 dello stesso decreto legislativo.

### **25. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione annessa verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa dell'Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'Ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso. La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante. L'offerente ha i diritti contemplati dagli artt.11 e 12 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), da esercitare con le modalità ivi indicate.

Il conferimento dei dati personali richiesti dal presente disciplinare ha natura obbligatoria rispetto all'esperimento della gara.

#### **Allegati:**

- Allegato A: Istanza di ammissione alla gara;
- Allegato B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Allegato C: Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione/capacità economico-finanziaria;
- Allegato D: Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato E: Offerta economica per operatori singoli o per R.T.C. e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) costituiti;

- Allegato E bis: Offerta economica per i soggetti R.T.C. e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) non costituiti;
- Modello 1: Dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Modello 2: Attestazione di accettazione delle clausole del bando e del disciplinare di gara e dichiarazioni e in merito alle posizioni contributive;
- Modello 3: Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili costituiti;
- Modello 3 bis: Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili non costituiti;
- Modelli 4: Dichiarazioni per l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario ai sensi dell'art.89, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016;
- Relazione;
- Disciplinare telematico.

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 28/12/2022.

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

---

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap.

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 28/12/2022

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 28/12/2022

Il Messo Comunale

---

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Area

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

all'Assessore competente;

al Segretario Comunale;

al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento